Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 79 del 4 aprile 2002 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 4 aprile 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 66/L

LEGGE 11 marzo 2002, n. **48.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti messicani sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, con allegato, fatto a Roma il 24 novembre 1999.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 11 marzo 2002, n. **48.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti messicani sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, con allegato, fatto a Roma il 24 novembre 1999.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti Messicani sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, con allegato, fatto a Roma il 24 novembre 1999.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 marzo 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 670):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (RUGGIERO) il 26 settembre 2001.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 23 ottobre 2001 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 14 novembre 2001.

Esaminato in aula il 24 ottobre 2001 e approvato il 28 novembre 2001.

Camera dei deputati (atto n. 2048):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 10 dicembre 2001 con pareri delle commissioni I, II, V, VI e X.

Esaminato dalla III commissione il 22 gennaio 2002 ed il 7 febbraio 2002.

Relazione scritta presentata il 7 febbraio 2002 (atto n. 2048/*A* - relatore on. BALDI).

Esaminato in aula il 18 febbraio 2002 e approvato il 20 febbraio 2002.

ACCORDO

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI MESSICANI SULLA PROMOZIONE E RECIPROCA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo degli Stati Uniti Messicani qui di seguito denominati Parti Contraenti,

desiderando creare favorevoli condizioni di investimento per gli investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente;

riconoscendo che la promozione e la reciproca protezione di tali investimenti richiedono che siano mantenute condizioni economiche e giuridiche favorevoli; e,

considerando che la promozione e la reciproca protezione di tali investimenti contribuiranno allo sviluppo della cooperazione economico-commerciale e tecnico-scientifica nel reciproco interesse e stimoleranno le iniziative imprenditoriali nel campo degli investimenti,

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1
Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

1. Per "investimento" si intende ogni bene investito, anteriormente o successivamente all'entrata in vigore del presente Accordo, da un investitore di una delle Parti Contraenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformità con la legislazione di quest'ultima, sotto qualunque forma giuridica. Comunque esso non sarà applicabile a divergenze o controversie che siano sorte anteriormente alla sua entrata in vigore. Il termine "investimento" indica in particolare, ma non esclusivamente:

   a) beni mobili ed immobili acquisiti o utilizzati a fini economici, nonché ogni

diritto "in rem", così come i diritti di garanzia, privilegi e ipoteche;

b) titoli azionari, obbligazionari e altri titoli, così come capitali sociali ed ogni altra forma di partecipazione;

c) crediti monetari o qualsiasi altro servizio avente valore economico strettamente connessi con un investimento, con l'esclusione di:
   - estensione di credito in relazione ad una transazione commerciale, così come il finanziamento delle attività commerciali,
   - crediti con scadenza inferiore ai 3 anni,
   - obbligazione contrattuale con lo Stato o con un Ente di Stato o la concessione di un credito allo Stato o ad un Ente di Stato;

d) diritti di proprietà intellettuale inclusi, in particolare, diritti d'autore, e diritti di proprietà industriale come brevetti, marchi commerciali, designs industriali, denominazioni e ragioni sociali, così come know-how, segreti commerciali e avviamento;

e) diritti attribuiti per legge, per contratto, o in virtù di licenze e concessioni rilasciate in base alla legislazione, per l'esercizio di attività economiche, comprese quelle di progetti chiavi in mano o contratti di costruzione o diritti derivanti da concessioni; e

f) diritti derivanti da licenze o concessioni accordati da un Ente di Stato.

2. Per "investitore" si intende, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia titolo, in conformità con la legislazione di quella Parte Contraente, per effettuare investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente.

Per "persona fisica" si intende qualsiasi persona fisica in possesso della cittadinanza di una Parte Contraente secondo la sua legislazione.

Per "persona giuridica" si intende un ente pubblico, un'impresa, un'azienda, un'associazione, o qualsiasi altra entità avente sede nel territorio di una Parte

Contraente e riconosciuta secondo la propria legislazione come persona giuridica, indipendentemente dal fatto che la responsabilità sia limitata o meno.

3 Per "redditi" si intendono le somme ricavate da un investimento, ivi compresi in particolare profitti, redditi da interessi, utili di capitale, dividendi, royalties o compensi per assistenza e servizi tecnici così come qualsiasi pagamento in natura.

4. Per "territorio" si intende:
   - per la Repubblica Italiana: in aggiunta alle zone comprese nelle linee di frontiera, le "zone marittime". Queste ultime comprendono anche le zone marine e sottomarine su cui l'Italia esercita sovranità e diritti di sovranità e di giurisdizione in conformità al diritto internazionale;
   - per gli Stati Uniti Messicani: in aggiunta alle zone comprese nelle linee di frontiera, le "zone marittime". Queste ultime comprendono anche le zone marine e la piattaforma continentale su cui il Messico esercita sovranità e diritti di sovranità e di giurisdizione in conformità al diritto internazionale.

ARTICOLO 2
Promozione e Reciproca Protezione degli Investimenti

1. Ciascuna Parte Contraente incoraggerà gli investitori dell'altra Parte Contraente ad effettuare investimenti nel proprio territorio e ammetterà gli investimenti in conformità alla propria legislazione.

2. Ciascuna Parte Contraente accorderà agli investimenti fatti nel suo territorio dagli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento giusto ed equo e si asterrà dall'adottare misure discriminatorie che possano danneggiare il funzionamento, la gestione, il mantenimento, l'utilizzo, la cessione, la

trasformazione o la liquidazione degli investimenti. Tali investimenti godranno di piena tutela legale e salvaguardia.

In caso di reinvestimento dei proventi di un investimento o di aumento del capitale investito, tale reinvestimento o tale aumento godranno della stessa tutela e dello stesso trattamento dell'investimento iniziale.

Ciascuna Parte Contraente, in conformità alla propria legislazione permetterà agli investitori dell'altra Parte Contraente, che abbiano effettuato investimenti nel suo territorio, di impiegare personale direttivo di alto livello a prescindere dalla sua cittadinanza.

I cittadini di una Parte Contraente che sono autorizzati a lavorare nel territorio dell'altra Parte Contraente in relazione con gli investimenti oggetto del presente Accordo, godranno di condizioni adeguate allo svolgimento delle loro attività professionali in conformità alla legislazione di quest'ultima.

Ciascuna Parte Contraente si adopererà, secondo la propria legislazione e le proprie obbligazioni internazionali in merito all'ingresso ed al soggiorno degli stranieri, per permettere ai cittadini dell'altra Parte Contraente, che lavorino in relazione con un investimento secondo il presente Accordo, così come ai membri delle loro famiglie, di entrare, soggiornare e lasciare il proprio territorio.

ARTICOLO 3
Trattamento

Ciascuna Parte Contraente accorderà agli investitori dell'altra Parte Contraente così come agli investimenti effettuati ed ai redditi degli investimenti maturati da tali investitori, un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai propri

investitori così come agli investimenti effettuati ed ai redditi degli investimenti maturati dai propri cittadini o da investitori di Stati terzi.

2. Il trattamento della nazione più favorita garantito secondo il paragrafo 1. del presente Articolo non si applica ai vantaggi ed ai privilegi che una Parte Contraente riconosce o riconoscerà per effetto di:
- una sua partecipazione ad un'Area di Libero Scambio, una Unione Doganale od Economica;
- accordi conclusi per evitare la doppia imposizione o altre intese in materia fiscale;
- accordi conclusi per facilitare gli scambi transfrontalieri.

ARTICOLO 4
Risarcimento per perdite

Qualora gli investitori di ciascuna delle Parti Contraenti subiscano perdite nei propri investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre o altre forme di conflitti armati, stati di emergenza, o avvenimenti analoghi, l'ultima Parte Contraente offrirà agli investitori, in conformità alla propria legislazione, lo stesso trattamento previsto per i propri investitori e in ogni caso, un trattamento non meno favorevole di quello garantito agli investitori di ogni altro paese terzo.

ARTICOLO 5
Esproprio

Gli investimenti degli investitori di una delle Parti Contraenti non saranno, "de jure" o "de facto", totalmente o parzialmente, nazionalizzati, espropriati, requisiti o soggetti a misure aventi analoghi effetti (qui di seguito indicati con

"esproprio") nel territorio dell'altra Parte Contraente, se non per fini pubblici o per motivi di interesse nazionale, dietro pagamento di risarcimento, a condizione che tali misure siano prese su base non discriminatoria ed in conformità alle disposizioni stabilite dalla propria legislazione.

Il risarcimento di cui al paragrafo 1 del presente Articolo sarà equivalente al giusto valore di mercato dell'investimento espropriato alla data immediatamente precedente al momento in cui è stato effettuato l'esproprio o è stata annunciata ufficialmente la decisione di esproprio. Nello stabilire il giusto valore di mercato verrà tenuto in debito conto il valore fiscale dichiarato dei beni espropriati.

Il risarcimento sarà pagato senza indebito ritardo ed in un periodo di tempo ragionevole, e sarà pienamente convertibile e liberamente trasferibile.
Al risarcimento saranno aggiunti gli interessi dalla data dell'esproprio fino alla data di pagamento ad un normale tasso commerciale, incluso il LIBOR.

Il risarcimento sarà pagato in valuta convertibile al tasso di cambio di mercato applicabile alla data immediatamente precedente al momento in cui fu effettuato l'esproprio o la decisione di esproprio fu annunciata ufficialmente. Tale riseircimento sarà liberamente trasferibile.

Le disposizioni del presente Articolo si applicheranno anche a tutti i redditi derivanti da un investimento e, in caso di liquidazione dell'investimento, ai proventi della liquidazione da pagare all'investitore, solo nel caso che vengano nazionalizzati o espropriati.

Se dopo l'espropriazione, gli investimenti non siano stati utilizzati, in tutto o in parte, per gli scopi dell'esproprio, il precedente proprietario, ovvero gli aventi causa, hanno diritto a riacquistare l'investimento al giusto valore di mercato, secondo le procedure legali previste nella legislazione in vigore delle rispettive Parti Contraenti che effettuano l'esproprio.

ARTICOLO 6
Trasferimento di fondi

Ognuna delle Parti Contraenti garantirà che gli investitori dell'altra Parte Contraente possano trasferire liberamente all'estero quanto segue:

a) capitali iniziali e quote aggiuntive di capitale utilizzati per il mantenimento e l'incremento di investimenti;

b) tutti i redditi derivanti dall'investimento;

c) ricavati derivanti dalla totale o parziale vendita o dalla totale o parziale liquidazione di un investimento;

d) fondi destinati al rimborso di prestiti relativi ad un investimento;

e) compensi ed altre indennità percepiti da cittadini dell'altra Parte Contraente per attività remunerate e servizi svolti in relazione ad un investimento effettuato nel proprio territorio nella misura e secondo le modalità previste dalla propria legislazione;

f) pagamenti per risarcimento di perdite; e

g) pagamenti derivanti dall'applicazione di disposizioni relative alla risoluzione di controversie.

Tenendo in considerazione le disposizioni dell'Articolo 3. del presente Accordo. Le parti Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo il trattamento della Nazione Più Favorita.

Fermo restando quanto contenuto nei paragrafi 1. e 2. del presente Articolo, ciascuna Parte Contraente può prevenire un trasferimento mediante l'applicazione equa non discriminatoria ed in buona fede delle misure per proteggere i diritti dei creditori, applicando leggi e regolamenti nel rilascio, commercio e trattamento di titoli, contratti per consegne a termine e similari, informazioni e documentazioni su trasferimenti o in relazione a infrazioni penali e sentenze o giudizi in procedimenti amministrativi e aggiudicatori, fermo

restando che tali misure e la loro applicazione non siano usate come mezzo per eludere impegni o obblighi di una Parte Contraente verso il presente Accordo.

4. In caso di seri squilibri della bilancia dei pagamenti o di una minaccia degli stessi, ciascuna Parte Contraente può introdurre temporaneamente restrizioni sui trasferimenti, purché tale Parte Contraente adotti misure o un programma in accordo con gli standards previsti dal Fondo Monetario Internazionale. Tali restrizioni saranno applicate in termini equi, non discriminatori e in buona fede.

ARTICOLO 7
Surroga

1. Nel caso in cui una Parte Contraente od una sua Istituzione incaricata abbiano effettuato pagamenti sotto forma di indennizzi, garanzie o contratti assicurativi contro rischi non commerciali concessi ad un investimento effettuato da un suo investitore nel territorio dell'altra Parte Contraente, quest'ultima Parte Contraente riconoscerà la titolarità di ogni diritto o reclamo di tale investitore all'altra Parte Contraente o alla sua Istituzione incaricata e riconoscerà altresì il diritto di tale Parte Contraente o della sua Istituzione ad esercitare ogni diritto di reclamo, in virtù di tale surroga, nella stessa misura dovuta al suo precedente avente diritto.
Comunque, in caso di controversia, solo l'investitore o una persona giuridica privata a cui la Parte Contraente o la sua Istituzione abbiano demandato i propri diritti, può iniziare, o partecipare ai procedimenti davanti ad un tribunale nazionale o sottoporre il caso all'arbitrato internazionale secondo le disposizioni della Sezione 2 (due) dell'Allegato al presente Accordo.

2. Per il trasferimento dei pagamenti da effettuare alla Parte Contraente o alla sua Istituzione in virtù di tale surroga, verranno applicate le disposizioni degli Articoli 4., 5. e 6. del presente Accordo.

ARTICOLO 8
Modalità dei trasferimenti di fondi

I trasferimenti di fondi di cui agli Articoli 4., 5., 6. e 7. di questo Accordo verranno effettuati senza indebito ritardo e previo adempimento degli obblighi fiscali da parte dell'investitore, in conformità alle disposizioni previste dalla legislazione della Parte Contraente sul territorio della quale è situato l'investimento.

Tali trasferimenti di fondi saranno effettuati in valuta convertibile al tasso di cambio prevalente applicato alla data in cui l'investitore richiede il trasferimento.

ARTICOLO 9
Modalità di risoluzione delle controversie

Le controversie che dovessero insorgere sull'interpretazione e/o applicazione del presente Accordo tra le Parti Contraenti e le controversie tra una Parte Contraente ed un investitore dell'altra Parte Contraente saranno composte in via amichevole.

Qualora tali controversie non possano essere risolte amichevolmente, verranno applicate le relative modalità di risoluzione delle controversie, come previsto nell'Allegato che è parte integrante del presente Accordo.

ARTICOLO 10
Applicazione di disposizioni varie

Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo Internazionale a cui abbiano aderito le due Parti Contraenti, alle

Parti Contraenti stesse ed ai loro investitori verranno applicate le disposizioni più favorevoli.

2. Qualora il trattamento concesso da una Parte Contraente agli investitori dell'altra Parte Contraente, in conformità alla propria legislazione, sia più favorevole di quello previsto dal presente Accordo, verrà applicato il trattamento più favorevole.

ARTICOLO 11
Entrata in vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica scritta di conferma dell'espletamento da parte delle Parti Contraenti delle procedure costituzionali.

ARTICOLO 12
Durata e Scadenza dell'Accordo

1. Il presente Accordo rimarrà in vigore per dieci (10) anni a partire dalla data della notifica di cui all'Articolo 11., e resterà in vigore per ulteriori periodi di cinque (5) anni, salvo che una delle due Parti Contraenti non lo denunci per iscritto entro un anno dalla scadenza

2. Per gli investimenti effettuati prima delle date di scadenza del presente Accordo le disposizioni degli Articoli da 1. a 10., compresi, rimarranno in vigore per dieci (10) anni a partire dalle date predette.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a Roma il ventiquattro novembre millenovecentonovantanove, in due originali, nelle lingue italiana, spagnola ed inglese, ambedue i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza d'interpretazione prevarrà la versione inglese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	PER IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI MESSICANI
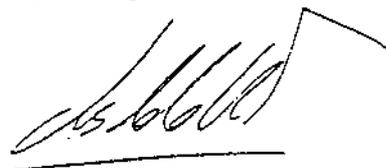
ALLEGATO
SULLE MODALITA' DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Sezione 1
Modalità di Risoluzione delle Controversie tra Parti Contraenti

1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti Contraenti sull'interpretazione e l'applicazione del presente Accordo dovrà essere, per quanto possibile, composta amichevolmente.

2. Nel caso in cui tali controversie non possano essere composte entro sei mesi dalla data in cui una delle Parti Contraenti abbia notificato, per iscritto, all'altra Parte Contraente la sua intenzione di adire un arbitrato, esse verranno sottoposte ad un Tribunale Arbitrale ad hoc in conformità alle disposizioni del presente Articolo.

3. Il Tribunale Arbitrale verrà costituito nel modo seguente: entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato, ognuna delle due Parti Contraenti nominerà un membro del Tribunale Arbitrale. I due membri sceglieranno poi un cittadino di uno Stato Terzo con funzioni di Presidente. Il Presidente sarà nominato entro tre mesi dalla data di nomina dei due membri predetti.

4. Se, entro i termini di cui al paragrafo 3. del presente Articolo, le nomine non siano ancora state effettuate, ognuna delle due Parti Contraenti, in mancanza di diverse intese, potrà richiedere la loro effettuazione al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. Qualora questi sia cittadino di una delle Parti Contraenti ovvero non gli fosse possibile, per qualsiasi motivo, procedere alle nomine, la richiesta verrà rivolta al Vice Presidente della Corte. Nel caso in cui il Vice Presidente sia cittadino di una delle Parti Contraenti o per qualsiasi motivo non possa effettuare le nomine, verrà invitato a provvedere il membro della Corte

Internazionale di Giustizia che segue immediatamente nell'ordine gerarchico e che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti.

5. Il Tribunale Arbitrale deciderà a maggioranza dei voti. Le sue decisioni saranno vincolanti per entrambe le Parti Contraenti. Ciascuna Parte Contraente sosterrà le spese per il proprio arbitro e quelle per i propri rappresentanti alle udienze. Le spese per il Presidente e le rimanenti spese saranno equamente suddivise fra le due Parti Contraenti.
   Il Tribunale Arbitrale stabilirà le proprie procedure.

6. Una Parte Contraente non potrà ricorrere a questa Sezione per una controversia relativa alla violazione di diritti di un investitore che sia stata sottoposta da tale investitore alle procedure di cui alla Sezione 2 del presente Allegato (Investitore-Stato), a meno che l'altra Parte Contraente non abbia inadempiuto o non si sia attenuta alla sentenza emessa per tale controversia. In questo caso, il Tribunale Arbitrale stabilito secondo il presente Articolo su richiesta di una Parte Contraente il cui investitore era parte della controversia può emettere:
   a) una dichiarazione che l'inadempimento o il non rispetto della sentenza finale sia contraria agli obblighi assunti dall'altra Parte Contraente con il presente Accordo; e
   b) una raccomandazione affinchè l'altra Parte Contraente si conformi o esegua la sentenza finale.

Sezione 2
Risoluzione delle Controversie tra una Parte Contraente ed un Investitore dell'altra Parte Contraente

ARTICOLO 1
Ambito di applicazione e legittimazione attiva

1. Questa Sezione si applica alle controversie tra una Parte Contraente ed un investitore dell'altra Parte Contraente sorte dalla data dell'entrata in vigore del

presente Accordo relative ad un presunto inadempimento di un obbligo della prima Parte Contraente derivante dal presente Accordo che causi perdite o danni all'investitore o al suo investimento. Un'impresa che sia un investimento nel territorio di una Parte Contraente creata da un investitore dell'altra Parte Contraente non può ricorrere ad arbitrato secondo le disposizioni della presente Sezione.

2. Se un investitore di una Parte Contraente o il suo investimento che sia un'impresa nel territorio dell'altra Parte Contraente inizi una procedura davanti ad un tribunale nazionale appellandosi ad una misura che si presuma essere un inadempimento del presente Accordo, la controversia può essere sottomessa ad arbitrato secondo la presente Sezione solo se il tribunale nazionale competente non abbia emesso sentenza in prima istanza sul merito del caso. Quanto precede non verrà applicato a procedimenti amministrativi di fronte ad autorità amministrative che eseguano la misura suppostamente violata.

3 Nel caso in cui un investitore di una Parte Contraente sottoponga una controversia ad arbitrato, né l'investitore né l'impresa che è un investimento nel territorio dell'altra Parte contraente, possono iniziare o continuare procedure di fronte al tribunale nazionale.

ARTICOLO 2
Modalità e tempi d'attuazione

1. Una tale disputa dovrà, se possibile, essere risolta tramite negoziazioni o consultazioni. Nel caso in cui ciò non fosse possibile, l'investitore può scegliere di sottoporre la disputa per la risoluzione:
   a) alle Corti o Tribunali competenti della Parte Contraente coinvolta nella disputa;
   b) in conformità con ogni applicabile accordo sulla risoluzione delle controversie precedentemente stipulato; o

c) in conformità con questo Articolo a:

i) al Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie relative agli Investimenti ("il Centro"), stabilito secondo la Convenzione sulla Composizione delle Controversie relative agli Investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati ("la Convenzione ICSID"), qualora la Parte Contraente dell'investitore e la Parte Contraente coinvolta nella disputa siano entrambe parti della Convenzione ICSID;

ii) al Centro applicando le norme che regolano le Facilitazioni Addizionali per l'Amministrazione delle Procedure del Segretariato del Centro, qualora la Parte Contraente dell'investitore o la Parte Contraente coinvolta nella controversia, ma non entrambe, siano parte della Convenzione ICSID;

iii) un tribunale arbitrale ad hoc, in conformità con il Regolamento Arbitrale dalla Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL);

iv) la Camera Internazionale di Commercio, attraverso un tribunale ad hoc stabilito secondo le sue disposizioni sull'arbitrato.

2. Le regole d'arbitrato applicabili regolamenteranno lo stesso eccetto per quanto modificato dalla presente Sezione.

3. Una controversia può essere sottoposta per la risoluzione secondo il paragrafo 1. c), solamente se siano trascorsi sei mesi dal verificarsi degli eventi che hanno dato origine alla controversia e se l'investitore abbia consegnato alla Parte Contraente coinvolta nella controversia, comunicazione scritta della sua intenzione di sottoporre tale controversia ad arbitrato almeno con 60 giorni di anticipo, ma non più tardi di 3 anni dalla data in cui l'investitore ha avuto, o potrebbe aver avuto, conoscenza degli eventi che hanno dato origine alla controversia.

ARTICOLO 3
Consenso delle Parti Contraenti

Ciascuna Parte Contraente dà il proprio incondizionato assenso a sottomettere una controversia ad arbitrato internazionale in conformità con questa Sezione.

ARTICOLO 4
Costituzione del Tribunale Arbitrale

1. A meno che le parti coinvolte nella controversia non si accordino in altro modo, il tribunale arbitrale sarà composto di tre membri. Ciascuna parte nella controversia nominerà un membro ed i due membri sceglieranno poi un terzo membro con funzioni di Presidente.
2. Se un tribunale arbitrale non è stato costituito entro 90 giorni dalla data in cui il reclamo è stato sottoposto ad arbitrato, sia perché una parte non ha effettuato la nomina di uno dei membri che per il mancato accordo dei membri eletti sul presidente, il Segretario Generale dell'ICSID, su richiesta di una delle parti in controversia, sarà invitato a provvedere, a sua discrezione, alla nomina del membro o dei membri non ancora designati. Comunque, il Segretario Generale dell'ICSID, quando procederà alla nomina del presidente, si assicurerà che il presidente non sia un cittadino delle due Parti Contraenti.

ARTICOLO 5
Consolidamento

1. Un tribunale di consolidamento stabilito secondo il presente Articolo sarà insediato secondo il Regolamento sull'Arbitrato UNCITRAL e applicherà tale Regolamento, ad eccezione di quanto modificato dalla presente Sezione.

2. I procedimenti potranno essere consolidati su richiesta di una delle Parti Contraenti nei seguenti casi:
   a) quando un investitore sottoponga un reclamo per conto di una impresa di sua proprietà o da lui controllata e, contemporaneamente, un altro o altri investitori parte della stessa impresa, ma che non la controllano, sottopongano reclami per proprio conto come conseguenza delle stesse violazioni del presente Accordo; o
   b) quando due o più reclami siano sottoposti ad arbitrato derivanti da questioni comuni di fatto e di diritto.
3. Il tribunale di consolidamento deciderà la giurisdizione dei reclami e, su richiesta, esaminerà congiuntamente tali reclami, a meno che non determini che gli interessi di ciascuna delle parti nella controversia ne siano pregiudicati.

ARTICOLO 6
Sede dell'arbitrato

Su richiesta di ciascuna delle parti in controversia, qualunque arbitrato instaurato secondo la presente Sezione sarà tenuto in uno Stato che sia parte della Convenzione delle Nazioni Unite sul Riconoscimento e sull'Esecutività delle Sentenze Arbitrali Straniere (la Convenzione di New York). I reclami sottoposti ad arbitrato secondo il presente Allegato saranno considerati derivanti da relazioni commerciali o transazioni per scopi di cui all'Articolo 1 della Convenzione di New York.

ARTICOLO 7
indennizzo

Una Parte Contraente non potrà far valere come difesa, riconversione, diritti di compenso o altro, quegli indennizzi o altri compensi, rispetto ad una parte o alla totalità dei presunti danni o perdite, che siano stati o che verranno ricevuti in virtù di indennità, garanzie o contratti di assicurazione.

ARTICOLO 8
Leggi applicabili

Un tribunale stabilito secondo questa Sezione deciderà sulla controversia in conformità con questo Accordo ed in applicazione delle norme e dei principi del diritto internazionale.

ARTICOLO 9
Sentenze ed Esecutività

1. Le sentenze arbitrali potranno assumere le seguenti forme di risoluzione:
   a) indennizzi pecuniari, che includeranno interessi dalla data in cui si è originata la perdita o danno fino alla data di pagamento; e
   b) restituzione in natura, nei casi appropriati, salvo che la Parte Contraente paghi al suo posto un indennizzo compensatorio, quando tale restituzione non sia possibile.
2. Le sentenze arbitrali saranno definitive ed obbligatorie solo per le parti in controversia e solo relativamente a quel particolare caso.
3. La sentenza finale sarà pubblicata solamente se esiste un accordo scritto tra le parti in controversia.
4. Un tribunale arbitrale non potrà imporre ad una Parte Contraente il pagamento di danni colposi.
5. Ciascuna Parte Contraente dovrà provvedere, nel proprio territorio, ai mezzi necessari per l'effettiva esecuzione della sentenza in accordo con quanto stabilito nel presente Articolo, e onorerà senza indebito ritardo ciascuna sentenza emessa in procedimenti dei quali sia parte.
6. Un investitore potrà ricorrere all'esecutività di una sentenza arbitrale, in conformità alla Convenzione ICSID o alla Convenzione di New York.

ARTICOLO 10
Esclusioni

Le modalità per la risoluzione delle controversie previste nella presente Sezione non si applicheranno alle risoluzioni adottate da una Parte Contraente che, per ragioni di sicurezza nazionale, proibisca o limiti l'acquisizione da parte di investitori dell'altra Parte Contraente di un investimento nel territorio della prima Parte Contraente che sia proprietà o che sia sotto il controllo di suoi cittadini.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a Roma il ventiquattro novembre millenovecentonovantanove, in due originali, nelle lingue italiana, spagnola ed inglese, ambedue i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza d'interpretazione prevarrà la versione inglese.
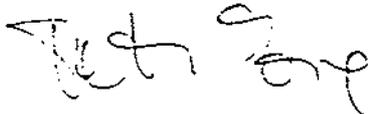
PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	PER IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI MESSICANI

AGREEMENT

BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED MEXICAN STATES FOR THE PROMOTION AND MUTUAL PROTECTION OF INVESTMENTS

The Government of the Italian Republic and the Government of the United Mexican States, hereinafter referred to as the Contracting Parties,

intending to establish favourable conditions for investors of one Contracting Party to invest in the territory of the other Contracting Party,

bearing in mind that the promotion and the mutual protection of these investments require that favourable economic and legal conditions be maintained, and

considering that the promotion and the mutual protection of these investments will contribute towards the development of economic-commercial and technical-scientific co-operation of mutual benefit and will stimulate economic initiatives in the field of investments,

have agreed as follows:

ARTICLE 1
Definitions

For the purposes of this Agreement:

1. The term "investment" shall be construed to mean any kind of assets invested, before or after the entry into force of this Agreement, by an investor of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party, in conformity with the legislation of that Contracting Party, in any legal form. It shall, however, not be applicable to divergences or disputes which have arisen prior to its entry into force. The term "investment" comprises in particular, but not exclusively:
   a) movable and immovable property, acquired or used for economic purposes, and any right "in rem", such as pledges, liens and mortgages;
   b) shares, debentures and other securities as well as stocks and other forms of participation;

c) claims to money or to any performance having an economic value, strictly connected to an investment, with the exclusion of:
   - the extension of credit in connection with a commercial transaction, such as trade financing,
   - credits with a maturity of less than 3 years,
   - a contract obligation with, or the granting of a credit to, the State or a State enterprise;

d) intellectual property rights including, in particular, copyright and industrial property rights such as patents, trade marks, industrial designs, trade names, as well as know-how, trade secrets and goodwill;

e) rights conferred by law, contract or by virtue of any licenses and permits pursuant to legislation, to carry out economic activities, including turnkey or construction contracts or rights deriving from a concession; and

f) rights derived from licenses or concessions agreed with and by a State enterprise.

2. The term "investor" shall be construed, with regard to each Contracting Party, to mean any natural or legal person entitled, in accordance with the legislation of that Contracting Party, to make investments in the territory of the other Contracting Party.

   "Natural person" means any natural person holding the nationality of a Contracting Party in accordance with its legislation.

   "Legal person" means a State enterprise, a company, a firm, an association or any other entity having a seat in the territory of a Contracting Party and recognised in accordance with its legislation as legal person, regardless of whether its liability is limited or otherwise.

3. The term "investment returns" shall be construed to mean the money accruing to an investment including, in particular, profits, interest income, capital gains, dividends, royalties or payments for assistance and technical services as well as any payment in kind.

4. The term "territory" shall mean:
   - for the Italian Republic: in addition to the zones contained within the land boundaries, the "maritime zones". The latter also comprises the marine

and submarine zones over which Italy exercises sovereignty and sovereign or jurisdictional rights under international law.
for the United Mexican States: in addition to the zones contained within the land boundaries, the "maritime zones". The latter also comprises the marine zones and the continental shelf over which Mexico exercises sovereignty and sovereign or jurisdictional rights under international law.

ARTICLE 2
Promotion and Mutual Protection of Investments

1. Each Contracting Party will encourage investors of the other Contracting Party to invest in its territory and admit investments in accordance with its own legislation.

2. Each Contracting Party shall accord to investments made in its territory by investors of the other Contracting Party fair and equitable treatment and shall refrain from adopting discriminatory measures which might impair the operation, management, maintenance, use, disposal, transformation or liquidation of the investment. Such investments shall enjoy full legal protection and security.

3. In case of reinvestment of the returns of an investment or increase of the invested capital, such reinvestment or such increase shall enjoy the same protection and treatment as the initial investment.

4. Each Contracting Party shall, in accordance with its legislation, permit investors of the other Contracting Party, who have made investments in its territory, to employ top managerial personnel regardless of their nationality.

5. The nationals of one Contracting Party who are authorised to work in the territory of the other Contracting Party in connection with investments subject to this Agreement, shall enjoy appropriate conditions under which to perform their professional activities in accordance with the legislation of the latter.

6. Each Contracting Party shall, in accordance with its legislation and its international obligations relating to the entry and stay of foreigners, permit the nationals of the other Contracting Party, working in connection with an investment

under this Agreement, as well as members of their families, to enter into, remain and leave its territory.

ARTICLE 3
Treatment

1. Each Contracting Party shall accord to the investors of the other Contracting Party as well as to the investments effected by and investment returns accruing to such investors, treatment not less favourable than that it accords to its own investors as well as to investments effected by and investment returns accruing to its own investors or investors of any third State.

2. The most favoured nation treatment granted in accordance with paragraph 1. of this Article shall not apply to advantages and privileges which the Contracting Party is providing or will provide in the future by virtue of:
   - its participation in Free Trade Areas, Custom or Economic Unions;
   - agreements to avoid, double taxation or other arrangements relating to taxation issues;
   - agreements to facilitate cross border trade.

ARTICLE 4
Compensation for losses

If the investors of either Contracting Party incur losses on their investments in the territory of the other Contracting Party as a result of war or other armed conflicts, state of emergency or similar events, the latter Contracting Party shall, in accordance with its legislation,. offer the investors the same treatment as to its own investors and, at all events, a treatment which is not less favourable than that granted to investors of any other third country.

ARTICLE 5
Expropriation

1. Investments of investors of one Contracting Party shall not be, "de jure" or "de facto", totally or partially, nationalised, expropriated, requisitioned or subjected to any measures having an equivalent effect (hereinafter referred to as "expropriation") in the territory of the other Contracting Party, except for public purposes or national interest, on payment of compensation, on condition that these measures are taken on a non-discriminatory basis and in accordance with the procedures established by its legislation.

2. The compensation provided for in paragraph 1. of this Article shall be equivalent to the fair market value of the expropriated investments on the date immediately prior to the date on which the expropriation was made or the decision to expropriate was officially announced. The assessment of the fair market value will take into account the declared tax value of the expropriated assets.

3. Compensation shall be paid without undue delay and in a reasonable period of time, and be fully realisable and freely transferable.
   To compensation shall be added interests from the date of expropriation until the date of payment at a normal commercial rate, including LIBOR.

4. Compensation shall be paid in convertible currency at the market exchange rate applicable on the date immediately prior to the date on which the expropriation was made or the decision to expropriate was officially announced. Such compensation will be freely transferable.

5. The provisions of this Article shall also apply to any investment returns and, in the event of winding-up of the investment, to the proceeds of liquidation to be paid to the investor, only in the case that any of them were nationalised or expropriated.

6. If, after the dispossession, the investment has not been wholly or partially utilised for the purpose of the expropriation in question, the former owner or his assignees shall be entitled to recover the investment at the fair market value, according to the legal procedures envisaged in the legislation in force of the respective expropriating Contracting Party.

ARTICLE 6
Transfer of funds

1. Each Contracting Party shall assure to the investors of the other Contracting Party the free transfer abroad of:
   a) the initial capital and additional amounts to maintain or increase the investment;
   b) any investment returns;
   c) amounts deriving from the total or partial sale or the total or partial liquidation of an investment;
   d) funds to repay loans connected to an investment;
   e) remuneration and other indemnities received by nationals of the other Contracting Party in respect of paid employment and services supplied in implementing the investment in its territory, in the amount and under the procedures provided for in its legislation;
   f) payments of compensation for losses; and
   g) payments pursuant to the application of provisions related to the settlement of disputes.

2. Taking into account the provisions of Article 3. of this Agreement, the Contracting Parties undertake to apply to the transfers mentioned in paragraph 1. of this Article, the Most Favoured Nation treatment.

3. Notwithstanding paragraphs 1 and 2 above, each Contracting Party may prevent a transfer through the equitable, non-discriminatory and in good faith application of measures to protect the rights of creditors, relating to or ensuring compliance with laws and regulations on the issuing, trading and dealing in securities, futures and derivatives, reports or records of transfers, or in connection with criminal offences and orders or judgements in administrative and adjudicatory proceedings, provided that such measures and their application shall not be used as a means of avoiding the Contracting Party's commitments or obligations under this Agreement.

4. In case of serious balance of payments difficulties or the threat thereof, each Contracting Party may temporarily restrict transfers, provided that such a Contracting Party implements measures or a programme in accordance with the

International Monetary Fund standards. These restrictions would be imposed on an equitable, non-discriminatory and in good faith basis.

ARTICLE 7
Subrogation

1. If a Contracting Party or its designated agency makes a payment under an indemnity, guarantee or contract of insurance against non-commercial risks given in respect of an investment by an investor in the territory of the other Contracting Party, the latter Contracting Party shall recognise the assignment of any right or claim of such investor to the former Contracting Party or its designated agency and the right of the former Contracting Party or its designated agency to exercise by virtue of subrogation any such right or claim to the same extent as its predecessor in title.
   However, in case of a dispute, only the investor or a privately owned legal person to which the Contracting Party or its designated agency has assigned its rights may initiate or participate in proceedings before a national tribunal or submit the case to international arbitration in accordance with the provision of Section 2 (two) of the Annex of this Agreement.

2. In relation to the transfer of payments to the Contracting Party or its designated Agency by virtue of this assignment, the provisions of Articles 4., 5. and 6. of this Agreement shall apply.

ARTICLE 8
Transfer of funds procedures

The transfer of funds referred to in Articles 4., 5., 6. and 7. of this Agreement shall be effected without undue delay and, after all fiscal obligations have been met by the investor, according to the proceedings provided for by the legislation of the Contracting Party on the territory of which the investment has been carried out.

Such transfer of funds shall be made in a convertible currency at the prevailing exchange rate applicable on the date on which the investor applies for it.

ARTICLE 9
Settlement of disputes mechanisms

Any dispute arising from the interpretation and/or application of this Agreement between the Contracting Parties and disputes between one Contracting Party and an investor of the other Contracting Party, shall be settled amicably.

If a controversy cannot be solved in such a manner, the respective settlement of disputes mechanism, as provided for in the Annex which is integral part of this Agreement, shall apply.

ARTICLE 10
Application of other provisions

1. If a matter is governed both by this Agreement and by another International Agreement to which both Contracting Parties are signatories, the most favourable provisions shall be applied to the Contracting Parties and to their investors.

2. Whenever the treatment accorded by one Contracting Party under its legislation to the investors of the other Contracting Party, is more favourable than that provided under this Agreement, the most favourable treatment shall apply.

ARTICLE 11
Entry into force

This Agreement shall enter into force on the receiving date of the last written notification confirming the fulfilment by the Contracting Parties of all Constitutional procedures.

ARTICLE 12
Duration and expiry of the Agreement

1. This Agreement shall remain in force for ten (10) years from the date on which the procedures provided by Article 11 of this Agreement have been performed, and shall be extended for subsequent periods of five (5) years thereafter, unless one of the two Contracting Parties denounces it in writing at least one year before each expiry date.

2. With regard to investments made before the expiry dates of this Agreement, the provisions of articles 1 to 10, inclusive, shall remain in force for ten (10) years following those expiry dates.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, Representatives being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed the present Agreement.

DONE in Rome, this 24th day of November of 1999, in two originals, in the Italian, Spanish and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.
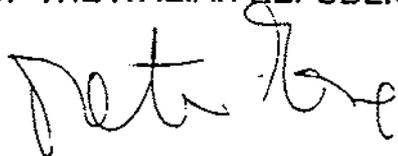
FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC	FOR THE GOVERNMENT OF THE UNITED MEXICAN STATES
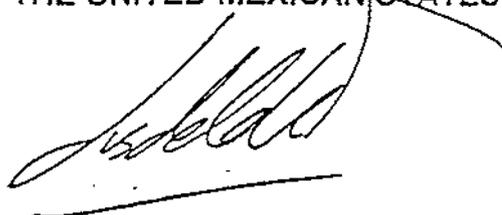
ANNEX
ON THE SETTLEMENT OF DISPUTES MECHANISMS

SECTION 1
Settlement of disputes mechanism between the Contracting Parties

1. Any dispute which may arise between the Contracting Parties relating to the interpretation and application of this Agreement shall, as far as possible, be settled amicably.

2. In the event that the dispute cannot be settled within six months from the date on which one of the Contracting Parties notifies, in writing, the other Contracting Party of his intention to go to arbitration, the dispute shall be laid before an ad hoc Arbitration Tribunal as provided for in this Article.

3. The Arbitration Tribunal shall be constituted as follows: within two months from the moment on which the request for arbitration is received, each of the two Contracting Parties shall appoint a member of the Arbitration Tribunal. The two members shall then choose a national of a third State to serve as President. The President shall be appointed within three months from the date on which the other two members are appointed.

4. If, within the period specified in paragraph 3. of this Article, the appointments have not been made, each of the two Contracting Parties can, in default of other arrangement, ask the President of the International Court of Justice to make the appointment. In the event that the President of the Court is a national of one of the Contracting Parties or it is, for any reason, impossible for him to make the appointment, the application shall be made to the Vice President of the Court. If the Vice-President of the Court is a national of one of the Contracting Parties, or is unable to make the appointment for any reason, the senior member of the International Court of Justice, who is not a national of one of the Contracting Parties, shall be invited to make the appointment.

5. The Arbitration Tribunal shall rule with a majority vote. Its decisions shall be binding on both Contracting Parties. Each Contracting Party shall pay the costs of its own member of Arbitration Tribunal and of its representative at the hearings.

The President's costs and any other cost shall be divided equally between the Contracting Parties.
The Arbitration Tribunal shall lay down its own procedures.

6. A Contracting Party shall not initiate proceedings under this Section for a dispute regarding the infringement of rights of an investor which that investor has submitted to proceedings under Section 2 of this Annex (Investor-State), unless the other Contracting Party has failed to abide by or comply with the award rendered in that dispute. In this case, the arbitral tribunal established under this Article on delivery of a request by a Contracting Party whose investor was a party to the dispute, may award:
   a) a declaration that the failure to abide by or comply with the final award is in contravention of the obligations of the other Contracting Party under this Agreement; and
   b) a recommendation that the other Contracting Party abide by or comply with the final award.

SECTION 2
Settlement of disputes between a Contracting Party
and an investor of the other Contracting Party

ARTICLE 1

Scope and standing

1. This Section applies to disputes between a Contracting Party and an investor of the other Contracting Party arising from the date the Agreement enters into force, concerning an alleged breach of an obligation of the former under this Agreement which causes loss or damage to the investor or its investment. A company that is an investment in the territory of a Contracting Party made by an investor of the other Contracting Party, may not submit a claim to arbitration under this Section.

2. If an investor of a Contracting Party or his investment that is a company in the territory of the other Contracting Party initiates proceedings before a national tribunal with respect to a measure that is alleged to be a breach of this Agreement, the dispute may only be submitted to arbitration under this Section if the competent national tribunal has not rendered judgement in the first instance

on the merits of the case. The foregoing does not apply to administrative proceedings before the administrative authorities executing the measure that is alleged to be a breach.

3. In case an investor of a Contracting Party submits a claim to arbitration, neither the investor nor his company that is an investment in the territory of the other Contracting Party may initiate or continue proceedings before a national tribunal.

ARTICLE 2

Means of settlement, time periods

1. Such a dispute should, if possible, be settled by negotiation or consultation. If it is not so settled, the investor may choose to submit it for resolution:

   a) to the competent courts or tribunals of the Contracting Party to the dispute;

   b) in accordance with any applicable previously agreed dispute settlement procedure, or

   c) in accordance with this Article to:

      i) the International Centre for Settlement of Investment Disputes ("the Centre"), established pursuant to the Convention of the Settlement of Investment Disputes between States and nationals of other States ("the ICSID Convention"), if the Contracting Party of the investor and the Contracting Party to the dispute are both parties to the ICSID Convention;

      ii) the Centre under the rules governing the Additional Facility for the Administration of Proceedings by the Secretariat of the Centre, if the Contracting Party of the investor or the Contracting Party to the dispute, but not both, is a party to the ICSID Convention;

      iii) an ad hoc arbitration tribunal established under the Arbitration Rules of the United Nations Commission on International Trade Law ("UNCITRAL");

iv) the International Chamber of Commerce, by an ad hoc tribunal under its rules of arbitration.

2. The applicable arbitration rules shall govern the arbitration except to the extent modified by this Section.

3. A dispute may be submitted for resolution pursuant to paragraph (1) c), provided that six months have elapsed since the events giving rise to the claim occurred and provided that the investor has delivered to the Contracting Party, party to the dispute, written notice of his intention to submit a claim to arbitration at least 60 days in advance, but not later than 3 years from the date the investor first acquired or should have acquired knowledge of the events which gave rise to the dispute.

ARTICLE 3

Contracting Party consent

Each Contracting Party hereby gives its unconditional consent to the submission of a dispute to international arbitration in accordance with this Section.

ARTICLE 4

Formation of the arbitral tribunal

1. Unless the parties to the dispute agree otherwise, the arbitral tribunal shall comprise three members. Each party to the dispute shall appoint one member and these two members shall agree upon a third member as their chairman.

2. If an arbitral tribunal has not been constituted within 90 days from the date the claim was submitted to arbitration, either because a party to the dispute failed to appoint a member or the elected members failed to agree upon a chairman, the Secretary General of ICSID, on the request of any of the parties to the dispute, shall be invited to appoint, in his discretion, the member or members not yet appointed. Nevertheless, the Secretary General of ICSID, when appointing a

chairman, shall assure that the chairman is a national of neither of the Contracting Parties.

ARTICLE 5

Consolidation

1. A tribunal of consolidation established under this Article shall be installed under the UNCITRAL Arbitration Rules and shall conduct its proceedings in accordance with those Rules, except as modified by this Section.

2. Proceedings may be consolidated upon request of one of the Contracting Parties in the following cases:

   a) when an investor submits a claim on behalf of a company that he owns or controls and, simultaneously, another investor or other investors participating in the same company, but not controlling it, submit claims on their own behalf as a consequence of the same breaches of this Agreement; or

   b) when two or more claims are submitted to arbitration arising from common legal and factual issues.

3. The tribunal of consolidation will decide the jurisdiction of the claims and, upon request, will jointly review such claims, unless it determines that the interests of any party to the dispute are harmed.

ARTICLE 6

Place of arbitration

Any arbitration under this Section shall, at the request of any party to the dispute, be held in a State that is party to the United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (the New York Convention). Claims submitted to arbitration under this Schedule shall be considered to arise out of a

commercial relationship or transaction for purpose of Article 1 of the New York Convention.

ARTICLE 7

Indemnification

A Contracting Party shall not assert as a defence, counter-claim, right of set-off or for any other reason, that indemnification or other compensation for all or part of the alleged losses or damages has been received or will be received pursuant to an indemnity, guarantee or insurance contract.

ARTICLE 8

Applicable law

A tribunal established under this Section shall decide the dispute in accordance with this Agreement and applicable rules and principles of international law.

ARTICLE 9

Awards and enforcement

1. Arbitration awards may provide the following forms of relief:

    a) pecuniary compensation, which shall include interest from the time the loss or damage was incurred until the time of payment; and

    b) restitution in kind in appropriate cases, provided that the Contracting Party may pay pecuniary compensation in lieu thereof where restitution is not practicable.

2. Arbitration awards shall be final and binding only upon the parties to the dispute and only with respect to the particular case.

3. The final award will only be published if there is written agreement by both parties to the dispute.

4. An arbitral tribunal shall not order a Contracting Party to pay punitive damages.

5. Each Contracting Party shall, in its territory, make provision for the effective enforcement of awards made pursuant to this Article and shall carry out without delay any such award issued in a proceeding to which it is party.

6. An investor may seek enforcement of an arbitration award under the ICSID Convention or the New York Convention.

ARTICLE 10

Exclusions

The dispute settlement provisions of this Section shall not apply to the resolutions adopted by a Contracting Party which, for national security reasons, prohibit or restrict the acquisition by investors of the other Contracting Party of an investment in the territory of the former Contracting Party, owned or controlled by its nationals.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, Representatives being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed the present Agreement.

DONE in Rome, this 24th day of November of 1999, in two originals, in the Italian, Spanish and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
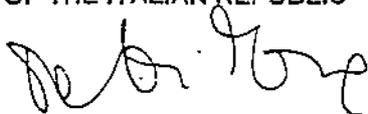
FOR THE GOVERNMENT OF THE UNITED MEXICAN STATES
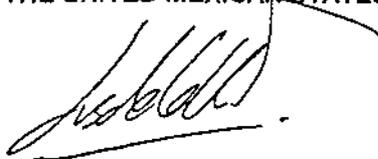
02G0073

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651380/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

€ **2,40**